



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>ORDINANZE SINDACO</i>	
N. atto DD-18A / 8	del 11/07/2016
Codice identificativo 1304345	

PROPONENTE *Attività produttive - Edilizia privata - Restauro beni storico artistici*

OGGETTO	RECEPIMENTO DEGLI INDIRIZZI REGIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
----------------	---

Funzionario P.O.	MASINI ALESSIA
------------------	----------------



OGGETTO: RECEPIMENTO DEGLI INDIRIZZI REGIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

I L S I N D A C O

VISTO l'art. 11, comma 6, della L. n. 217/2011, come modificato dall'art. 34 quater comma 1 lett. a) del D.L. 18.10.2012, n. 179 e convertito dalla L. 17.12.2012, n. 221, che demanda alle Regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, ovvero testualmente: "Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni **la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti**, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. **Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate** e devono svolgersi **nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico**. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità";

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 69 comma 2 della L.R. n. 42_2000 (novellato con LRT n.7/2013), "2. **Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni**";

PRESO ATTO che la Regione Toscana con l'art. 2 del DPGR 24.09.2013, n. 52/R, "Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari", che inserisce l'art. 46 bis nel DPGR 18/R/2001 ha stabilito che:

- 1. I comuni, con apposita ordinanza del Sindaco, recepiscono gli indirizzi finalizzati alla disciplina delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.**
- 2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all'articolo 69, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).**
- 3. L'esercizio delle attività accessorie di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei rispettivi titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore vigente.**

4. **Le attività accessorie** di cui al comma 1 **sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco per le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela.**

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, **relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche, il comune può vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell'ambito delle attività accessorie di cui al comma 1 in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.**

6. **Le attività accessorie di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.**

7. Il comune **definisce i requisiti dei luoghi degli stabilimenti balneari** dove si svolge, congiuntamente all'attività di balneazione, l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento **oggetto dei progetti da sottoporre all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635** (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza RD. 18 giugno 1931, n. 773);

CONSIDERATO che il Comune di Pisa persegue l'obiettivo di valorizzare e qualificare l'offerta balneare con particolare attenzione alle attività proposte e ritenute un importante elemento che caratterizza e identifica il marketing turistico locale;

CONSIDERATA l'ampia diffusione delle attività di intrattenimento in genere, da svolgersi durante l'orario di apertura degli stabilimenti balneari e annessi esercizi di somministrazione, da cui scaturisce una sorta di valore aggiunto con riflessi positivi sugli imprenditori medesimi e sull'economia locale nel suo complesso;

CONSIDERATO che a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 del regolamento di attuazione del TULPS, RD 635/1940, operata dall'art. 13 del D.L. 92/2012 n.5 convertito nella Legge n.35/2012, **non è più richiesta la licenza di cui all'art.69 del TULPS, di cui al R.D. 773/1931 per lo svolgimento di piccoli spettacoli presso i pubblici esercizi, qualora i medesimi siano funzionali alla attività di somministrazione, senza tratti di imprenditorialità specifica nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo;**

VISTO a tal proposito la determinazione n.DD-18/805 del 30/06/2016 con la quale si è provveduto a delineare le linee guida tecniche in materia di attività di piccoli intrattenimenti da effettuarsi come attività libera accessoria ai locali di somministrazione di alimenti e bevande a seguito dell'abrogazione dell'art. 124 comma 2 del R.D. 635/1940, a condizione che le stesse si svolgano nel pieno rispetto delle caratteristiche salienti dei locali e delle modalità di esercizio definite con il medesimo atto;

ATTESI, tra l'altro, il dovere e la necessità di tutelare la popolazione del litorale da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di intrattenimento accessorie all'attività principale che possono provocare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e ambientale;

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di impatto acustico, ossia la L. n.447/95, il DPR n. 227/2011, la L.R. 89/98 ed i relativi regolamenti attuativi;

VISTO il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) approvato con delibera di CC n. 66 del 08/09/2004;

RILEVATO che le disposizioni contenute nell'art. 31, comma 1 del D.L. 06/12/2011 n.201, per gli esercizi commerciali e la somministrazione di alimenti e bevande, sono state emanate in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di:

- garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato;
- assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato;

VISTA la sentenza n. 299 del 19 dicembre 2012 della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 comma 1 e 2, D.L. 6 dicembre 2011, n.201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117 comma 4, della Costituzione (che riserva alla Regione la competenza legislativa nella materia del commercio), nella parte in cui prevede l'eliminazione della regolamentazione dell'orario di apertura degli esercizi commerciali;

CONSIDERATA pertanto la legittimità costituzionale e la piena vigenza della disciplina statale in materia, la quale non necessita di specifico atto di recepimento né a livello normativo regionale né a livello comunale;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 4.7.2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4.8.2006, n. 248 che:

- il comma 2 dell'art. 31 del decreto legge 06.12.2011, n. 201 convertito con legge 22.12.2011, n. 214 ha disposto che "secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012;
- le articolate riflessioni in precedenza esposte portano ad includere, pacificamente, gli esercizi di trattenimento e svago suddetti, nei quali congiuntamente si svolge anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in forma prevalente o meno, tra quelle previste dall'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VERIFICATO che, in materia di disciplina degli orari delle attività economiche, sono comunque fatte salve le disposizioni nazionali e regionali che prevedono poteri speciali riservati al Sindaco, come quella di cui alla L.R. n. 42/2000 e l'art. 46 bis nel DPGR 18/R/2001 introdotto dal DPGR n.52/2013;

ACCERTATO pertanto che eventuali misure di compressione della libertà di orario potranno peraltro rispondere soltanto ai principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, in relazione agli interessi pubblici "forti da tutelare quali salute, lavoratori, ambiente, beni culturali e sicurezza, attraverso l'adozione di provvedimenti limitativi previsti da norme speciali come l'art. 9 del T.U.L.P.S., l'art. 54 del Tuel, l'art. 9 della legge n. 447/95;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari, ossia il potere sindacale di coordinare gli orari di tutte le attività economiche e di servizio, e degli uffici pubblici, per una migliore soddisfazione dell'utenza;

RITENUTO di dover determinare l'orario delle attività accessorie connesse alle attività balneari operando un necessario contemperamento, tra il diritto alla libera iniziativa economica e la salvaguardia della tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica;

DATO ATTO infine, che **tali attività accessorie dovranno essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate** e dovranno svolgersi **nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico**

VISTA l'ordinanza del demanio marittimo n.160/2010 che all'art.1 prevede che stabilisce il periodo della stagione balneare e che prima o dopo tale periodo il titolare ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali, prevedendo:

- al comma 1 che salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
- al comma 1bis che la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 131 del 16/10/2008 in materia di rideterminazione del pagamento in misura ridotta per violazioni di norme contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali;

VISTA la L.R. 28/2005;

VISTA la L.R. 42/2000 e s.m.i. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con DPGR 18/R/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

D I S P O N E

1. Di recepire le linee guida tecniche approvate con n. determina DD-18°/805 del 30/06/2016 in attuazione dell'art. 46 bis del DPGR 18/R/2001 (come modificato dal DPGR n.52R/2013), in materia di "Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari", quale allegato "1" costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Per le motivazioni indicate in premessa ed in attuazione del precedente punto 1, che per il 2016, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 30 Settembre ed in seguito, per l'intero periodo della stagione balneare (dal 30 maggio al 30 settembre):

I titolari ed i gestori degli stabilimenti balneari insistenti sull'arenile demaniale possano mantenere aperti gli stabilimenti balneari fino alle **00:30** nelle serate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì di ogni settimana e fino alle ore **01:30** nelle serate di venerdì, sabato e prefestivi di ogni settimana e svolgere in tali serate attività di intrattenimento a titolo accessorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande degli stabilimenti balneari.

Gli orari suddetti sono subordinati all'ottenimento della deroga in ambito acustico, previo ottenimento dei pareri degli Enti terzi e delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti;

3. Con riferimento al punto n. 2 in ogni caso:
 - a) sono fatte salve le norme a tutela dei lavoratori dipendenti;
 - b) resta inteso che deve essere esclusa la balneazione (sia in mare che in piscine o affini);
 - c) relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche, è applicata la normativa nazionale vigente in materia di limitazioni e divieti di somministrazione di sostanze alcoliche, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti di divieto o limitazione della somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell'ambito delle attività accessorie di cui alle "linee guida tecniche";
4. I titolari degli stabilimenti balneari che organizzano attività accessorie, quali piccoli trattenimenti le cui tipologie e caratteristiche salienti sono state definite nelle "linee guida tecniche" dovranno attenersi scrupolosamente alle modalità ivi definite, oltre agli specifici adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di impatto acustico. Qualora l'evento si configurasse quale attività di spettacolo ai sensi degli art. 68-69-80 TULPS (R.D. 18/06/1931, n. 773), ossia in forma imprenditoriale senza il possesso degli specifici titoli abilitativi e senza il rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, di tutela della salute ecc. posti da Enti terzi competenti in materia, saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia e, previa diffida, la prosecuzione dell'attività sarà inibita dall'Ufficio SUAP Attività Produttive;
5. I titolari degli stabilimenti balneari dovranno osservare tutte le prescrizioni indicate nel presente provvedimento oltre che in quelli ivi richiamati. Il mancato rispetto dell'orario di chiusura degli stabilimenti balneari determinato dal punto 2 del dispositivo del presente provvedimento, comporterà violazioni alle norme in vigore, con applicazione delle relative sanzioni previste da leggi, regolamenti e/o ordinanze in materia;
6. Qualora non espressamente determinate da specifiche norme di legge alle quali si rinvia integralmente, la violazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie ed accessorie e con le modalità di seguito esplicitate:
 - Sanzione di € 500,00 ridotta alla metà del massimo della sanzione edittale prevista (€ 250,00) per effetto della Deliberazione di G.C. n. 131/2008, alla prima violazione dei contenuti stabiliti nella presente ordinanza;
 - nel caso di recidiva, si applicano le sanzioni accessorie previste per il commercio in sede fissa a norma dell'art. 102 e 103 della L.R. n. 28/2005;
 - nelle fattispecie previste dal punto n. 3 della presente ordinanza lett. c), si applicano le specifiche disposizioni stabilite dalla Delibera di G.C. n.162 del 27/10/2009;
 - per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981 n. 689 e nella L.R. 28/12/2000 n. 81 e successive integrazioni e modificazioni;
7. Il presente provvedimento deve essere esposto a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per l'intero periodo di apertura della struttura balneare.

Lo stesso sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune e sarà pubblicizzato mediante inserimento sul sito comunale;

8. La presente ordinanza disapplica le parti delle precedenti ordinanze comunali eventualmente in contrasto con il presente provvedimento, il quale resta valido fino a quando non venga sostituita da nuove disposizioni in materia;
9. Le Pubbliche Autorità di Vigilanza sono incaricate dell'esecuzione della stessa;
10. Trasmette la presente ordinanza agli Uffici Ambiente, Demanio Marittimo, Polizia Municipale, al Parco Migliarino di S. Rossore, all'ARPAT, alla Prefettura per quanto di eventuale competenza;
11. Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al competente Tribunale Amministrativo regionale, nel termine rispettivamente di 120 o 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pisa.

Il Sindaco
Marco Filippeschi

AII. 1 - LINEE GUIDA TECNICHE IN MATERIA DI ATTIVITA' ACCESSORIE RICREATIVE E DI SVAGO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

ART. 1 DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio delle attività accessorie ricreative e di svago nell'ambito degli stabilimenti balneari consente lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali, con esclusione dei trattenimenti danzanti, come attività libera, previa presentazione alla Direzione Ambiente del Comune, tramite SUAP, una valutazione d'impatto acustico relativa alle emissioni sonore prodotte dall'attività di cui sopra. Resta inteso che dette attività si intendono subordinate rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

In tali ben definite circostanze non dovranno apportarsi significative trasformazioni all'assetto dei locali e dell'area esterna di pertinenza dello stabilimento aventi diversa destinazione, senza alterazione delle caratteristiche strutturali, ma soprattutto senza che si manifestino nell'organizzazione dello spettacolo elementi tipici dell'imprenditorialità specifica del settore di pubblico spettacolo, come meglio specificato al successivo art. 2.

2. Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti e spettacoli senza trattenimenti danzanti:

- a) l'effettuazione di spettacoli ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti rappresentazioni musicali con strumenti, diffusione di musica riprodotta con presenza di disc-jockey, cabaret, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare (es. Karaoke, giochi a quiz), fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

3. Al fine di rientrare nella tipologia di cui al precedente comma 2 punti a) e b), e affinché lo svolgimento di tali spettacoli e dei trattenimenti non configuri la fattispecie rientranti nella normativa prevista per il pubblico spettacolo, meglio descritta all'art. 1 bis, occorre garantire il rispetto delle condizioni di cui ai successivi art. 2 e 3.

ART. 1 bis ATTIVITA' RIENTRANTE NELLA COMPETENZA DEGLI ART. 68-69-80 TULPS

1. Per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande inserite negli stabilimenti balneari è esclusa la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diversa da quelle di cui al precedente articolo 1, salvo che:

- a) L' esercente sia munito dei titoli abilitativi temporanei previsti dagli artt. 68 o 69 del TULPS;
- b) Il locale sia dotato di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS ed eventuale licenza permanente ai sensi degli art. 68-69 TULPS, per attività di intrattenimento/pubblico spettacolo secondaria rispetto a quella principale di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito dello stabilimento balneare.

La modulistica conservata agli atti della Determinazione DD18-A n.805/2016 risulta essere la seguente:

- “A SCIA”;
- “B RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA”;
- “C – RICHIESTA AGIBILITA’”;
- “D – RICHIESTA AGIBILITA’ E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE PERMANENTE”.

La stessa risulta corredata da n. 4 apposite tabelle riepilogative e descrittive degli adempimenti procedurali da svolgere a cura dell’interessato per ottenere i suddetti titoli abilitativi 68-69 e/o 80 TULPS che devono essere seguiti a livello generale ed anche al di fuori delle attività svolte nell’ambito degli stabilimenti balneari.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

1. Non configura l’attivazione di un locale di pubblico spettacolo l’esercizio di una attività di intrattenimento che sia svolta entro i seguenti limiti:

a) Afflusso delle persone

E’ consentito un afflusso di non oltre 200 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all’interno dell’esercizio di somministrazione e nella superficie aperta al pubblico, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lettera b);

b) Capienza del locale

E’ assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e in aree esterne di pertinenza dell’esercizio di 1,2 persone per metro quadrato di superficie aperta al pubblico;

c) Utilizzo degli spazi

L’attività di intrattenimento deve comunque avvenire nell’ambito di spazi qualificati come superficie di somministrazione dell’esercizio e negli spazi qualificati come aperti al pubblico e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane, palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo e prevalente utilizzo del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L’ingresso all’esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve poter accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di trattenimento, così come disciplinati all’Art. 2, comma 2, lett. a) e b);

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E’ vietata qualsiasi maggiorazione (o attività analoghe) del prezzo delle consumazioni rispetto a quello normalmente praticato dall’esercizio;

f) Divieto di pubblicizzazione autonoma dell’attività accessoria di tipo ricreativo;

g) Complementarietà dell’attività di intrattenimento e limiti acustici.

2. L'attività di piccolo trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine devono essere osservate le seguenti prescrizioni in ambito di impatto acustico.

Presentazione nei 45 giorni precedenti all'attività ricreativa alla Direzione Ambiente del Comune, tramite SUAP, una valutazione d'impatto acustico relativa alle emissioni sonore prodotte dall'attività di cui trattasi, ai fini del rilascio dell'eventuale nullaosta previsto dall'art.8 comma 6 della L. n. 447/1995 (Allegato E - conservato agli atti della Determinazione DD18-A n.805/16).

Fatte salve specifiche deroghe, da valutare caso per caso per eventi temporanei ed occasionali come indicato al successivo articolo 4, le attività di intrattenimento e svago ed i trattenimenti musicali dal vivo con apparecchi acustici ed elettroacustici, sia al chiuso che all'aperto, dovranno essere effettuate senza superare i limiti massimi di immissione, emissione e criterio differenziale, stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per le classi acustiche previste dal piano comunale approvato con del C.C. n. 66/2004.

L'esercizio dell'attività di intrattenimento con musica dal vivo è consentito dalle ore 16,00 alle ore 24,00; all'interno di tale fascia oraria la potenza dei diffusori acustici deve essere contenuta entro i 150 W RMS l'uno, rispettando comunque i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, comprovati dalla relazione di valutazione di impatto acustico di cui alla DGRT n. 857/2014.

Oltre le 24:00 la diffusione della musica potrà essere effettuata esclusivamente come sottofondo e dovranno essere rispettati i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, comprovati dalla relazione di valutazione di impatto acustico di cui alla DGRT n. 857/2014.

3. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la diretta responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività ricreative e di svago.

ART. 3 PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI TEMPORANEI IN DEROGA

1. Le emissioni sonore prodotte dalle attività musicali, esercitate all'interno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, con le caratteristiche di cui all'Art. 2, che superino i valori previsti dal DPCM 14/11/1997 per la zona acustica del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), possono essere consentite come attività temporanea ai sensi dell'art. 16 della DPGR n. 2R/2014 e successive modifiche, e possono essere autorizzate, con frequenza esclusivamente occasionale.

3. Per le attività di cui al comma precedente, al fine di contenere l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Ambiente, tramite il SUAP comunale, apposita domanda di autorizzazione con la relativa documentazione, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee e dal DPGR n. 2R/2015 e successive modifiche, secondo la modulistica predisposta dalla Direzione Ambiente. Gli impianti elettroacustici di diffusione musicali, comunque impiegati, dovranno

essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

ART. 3BIS PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE EMISSIONI SONORE

1. In relazione alle emissioni sonore in deroga ai limiti massimi consentiti per la zona acustica di cui al DPCM 14/11/1997, tutto il Litorale Pisano, a prescindere dalle diverse tipologie di attività svolta, viene suddiviso in tre fasce:

1.1 Marina di Pisa

1.2 Tirrenia

1.3 Calambrone

2. All'interno di tali fasce, sovrapposte per un tratto di 50 metri per lato dalla linea di confine, possono essere consentite manifestazioni musicali in deroga ai limiti massimi di cui al DPCM 14/11/1997, secondo quanto disposto al precedente art. 3;

3. All'interno di ogni fascia così definita, e nel rispetto della classificazione assegnata dal Piano Comunale di Classificazione Acustica in vigore, è consentito un numero massimo di eventi indicati dall'art. 16 della DGRT n. 2R/2014, successivamente modificata dalla DGRT n. 38R/2014, ovvero massimo 25 eventi annuali per ciascuna fascia indicata al precedente comma 1.

4. Al fine di permettere una distribuzione uniforme degli eventi musicali per il Litorale Pisano, dovrà essere presentata un'unica domanda di autorizzazione alle emissioni sonore in deroga per ogni singola fascia così come definite al punto 1) (Allegato "F" conservato agli atti della Determinazione DD18-A n.805/16); a tal fine la domanda dovrà essere presentata da un unico soggetto per nome e per conto delle attività distribuite lungo la fascia di cui al comma 1). E' contestualmente indetto avviso pubblico per la formazione di un calendario acustico unico relativo all'anno 2016 suddiviso per le tre fasce. L'autorizzazione in deroga del programma acustico delle tre fasce sarà assegnata secondo il criterio cronologico di arrivo della domanda unica, indicativamente per un numero di tre eventi per ogni fascia e fino al raggiungimento del numero di 25 deroghe per ogni fascia considerata. Per l'inserimento in tale calendario e per il rilascio delle autorizzazioni in deroga dovranno essere presentati all'ufficio S.U.A.P. – attività produttive anche gli eventuali titoli abilitativi disciplinati dagli articoli 68-69-80 T.U.L.P.S., qualora l'attività di intrattenimento non sia ricompresa tra quelle indicate all'art. 1 delle presenti linee guida tecniche.

ART. 4 APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Le attività ricreative e di svago il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli articoli 1, 2 e 3, non sono soggetti alla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi di cui al DPR 151/2011 e s.m.i.

2. Tali attività, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 80 del TULPS in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i locali medesimi come di pubblico spettacolo.

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.